

## Provincia di Brescia

**Provincia di Brescia**  
**Settore Pianificazione territoriale - Piano territoriale di coordinamento provinciale. Adozione di variante semplificata conseguente a proposta di modifica del comune di San Zeno Naviglio (variante al PGT adottata con d.c.c. n. 1 del 29 marzo 2023)**

### DECISIONE

Il Consiglio Provinciale adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della normativa del vigente PTCP,

variante semplificata al PTCP conseguente a proposta del Comune di San Zeno Naviglio e consistente nello stralcio dagli «ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico» (AAS) di cui alla Tav. 5 del PTCP di un'area che il Comune intende individuare come nuovo ambito di trasformazione denominato AT.R1.

### CONTESTO DI RIFERIMENTO

Premesso che:

– il Comune di San Zeno Naviglio con deliberazione della Giunta n. 105 del 18 ottobre 2021 ha avviato il procedimento per la redazione della variante generale al PGT unitamente alla relativa valutazione ambientale strategica (VAS);

– con nota registrata al protocollo generale della Provincia n. 69017 del 07 aprile 2023 il Comune di San Zeno Naviglio ha chiesto a questa Provincia lo svolgimento congiunto della procedura di VAS della predetta variante, in quanto la stessa, per una previsione connessa agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), comporta variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

– l'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità Procedente, in relazione alla Vas della variante generale al PGT, comportante variante al PTCP, condotta congiuntamente con questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale n. 1880 del 22 giugno 2023, ha espresso parere motivato e parere motivato finale relativamente agli effetti ambientali della variante urbanistica in questione;

– il già menzionato Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29/03/2023 ha adottato la variante generale al PGT, trasmettendo a questa Provincia la relativa documentazione, ai fini della valutazione della sua compatibilità con il PTCP e di verifica della coerenza con i criteri e indirizzi del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014, proponendo la modifica del PTCP relativamente alle parti connesse con gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

– la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante, unitamente a tutti gli allegati, è stata depositata nella Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005.

### ISTRUTTORIA

Dato atto che:

– la Provincia nell'ambito della procedura di VAS, con atto n. 884 del 22 marzo 2023 e con atto 3254 del 30 ottobre 2023 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale, ha espresso il proprio parere, chiedendo che venissero adeguatamente considerate le indicazioni e recepite le disposizioni formulate e contenute negli atti stessi;

– la Provincia, con atto dirigenziale n. 2293 del 27 luglio 2023, fatta esclusione per le previsioni che comportano l'interferenza con l'elemento prescrittivo e prevalente degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, ha espresso valutazione favorevole di compatibilità al PTCP e di verifica di coerenza con i criteri e indirizzi del PTR integrato della variante generale al PGT del Comune di San Zeno Naviglio, condizionata al recepimento delle prescrizioni, all'accoglimento delle raccomandazioni e all'assunzione degli impegni assunti dal Comune in sede di confronto con la Provincia, inerenti i temi infrastrutturali, della rete ecologica e cartografici;

Visto il decreto n. 356 del 05 dicembre 2023, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta proposta di variante al PTCP ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedimento per l'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio Provinciale;

Visto l'elaborato cartografico rappresentante le aree interessate dallo stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di

interesse strategico del PTCP, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che viene identificato come allegato «A».

Dato atto che l'elaborato cartografico relativo alla rappresentazione dell'area oggetto di variante al PTCP – allegato «A» è stato preso in esame dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dato atto, infine, che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012).

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Rilevato che la nuova previsione di trasformazione denominata AT.R1, che riguarda ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP e inserita nella più ampia variante adottata dal Comune di San Zeno Naviglio, la quale garantisce il rispetto del bilancio ecologico del suolo di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. 31/2014, interessa aree in continuità con il tessuto consolidato esistente;

Vista e RICHIAMATA ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 12 dicembre 2023 (in atti), nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alle modifiche del PTCP proposte dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche delle aree interessate dall'espansione, come evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, e ritenendosi che l'interesse perseguito dal Comune attraverso l'esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento delle aree da trasformarsi nel contesto delle superfici agricole in cui essi spazialmente si collocano - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del medesimo terreno non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico.

### RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale.

Rilevato che:

– la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato», come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017 n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;

– il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

– l'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 prevede che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino all'approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;

– con l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non supe-

riore a zero, pur nel quadro generale di riduzione del consumo di suolo cui la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;

- tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate da nuove previsioni ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP.

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, in particolare:

- l'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;

- l'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprima in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, venga attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;

- l'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardino la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano;

- l'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005:

- 1) Limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati che si esprimono nell'ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
- 2) Limitando la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online della Provincia e degli enti interessati per un periodo di 15 giorni;
- 3) Limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
- 4) Comunicando alla Regione l'avvenuta approvazione.

PARERI

Acquisito l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 intitolato «pareri dei responsabili dei servizi», approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale dott. Riccardo Maria Davini che attesta la regolarità tecnica.

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale.

Tutto ciò premesso,

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

OMISSIS

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, per tutto quanto in premessa, la variante del PTCP come proposta dal Comune di San Zeno Naviglio, consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico delle aree rappresentate nell'allegato «A» a modifica degli elaborati del vigente PTCP denominati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione\_D», «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione\_A e C», dandosi atto che, per l'effetto, i suddetti elaborati sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione\_D», «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione\_A e C», demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione della presente deliberazione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici.

2. DI DARE ATTO che la valutazione ambientale strategica della presente variante al Ptcp è assorbita dalla valutazione conclusasi con gli atti dell'autorità competente d'intesa con l'au-

torità precedente citati in premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa occorrere.

3. DI DARE ATTO che:

- la variante adottata con il presente provvedimento sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;
- il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Ente locale/Territorio del sito ufficiale di questa Provincia;
- il presente atto sarà trasmesso al Comune di San Zeno Naviglio, ai fini della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia, in via Milano n. 13, Brescia;
- il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante l'inizio della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, ravvisata la necessità di consentire la più celere prosecuzione del procedimento di approvazione della variante urbanistica comunale, secondo la tempistica prevista dal legislatore regionale.

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 intitolato «esecutività delle deliberazioni» con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

OMISSIS

DELIBERA

1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI

Allegato «A» Area da stralciare (*omissis*)

Il presidente  
Emanuele moraschini  
Il segretario generale  
Maurizio sacchi

**Provincia di Brescia**  
**Settore Sostenibilità ambientale e Protezione civile - Ufficio Usi acque - Acque Minerali e termali - Accoglimento, ai sensi dell'art. 26 del r.r. n.2/2006 della domanda di variazione di portata media da 0,4756 l/s a 0,9500 l/s per il prelievo d'acqua pubblica da pozzo ubicato nel comune di Leno (BS) assentita alla ditta A.R.O. - s.r.l. ad uso industriale e scambio termico in impianti a pompa di calore. Pratica n. 76 variante - Codice faldone n. 10258 - ID BS03176282023**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;